

Codice A2013A

D.D. 9 luglio 2026, n. 308

Acquisizione da FS Treni Turistici Italiani Srl di un servizio di trasporto passeggeri mediante treni turistici storici e di un pacchetto di viaggi. Accertamento di Euro 45.135,00 sul capitolo 20439 del bilancio gestionale 2026/2028, annualità 2026. Impegno di spesa di € 45.135,00 sul capitolo 111166 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026 di cui Euro 45.100.00 a favore di FS Treni Turistici Ita



ATTO DD 308/A2013A/2026

DEL 09/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2013A - Valorizzazione turistica e promozione internazionale del territorio

OGGETTO: Acquisizione da FS Treni Turistici Italiani Srl di un servizio di trasporto passeggeri mediante treni turistici storici e di un pacchetto di viaggi. Accertamento di Euro 45.135,00 sul capitolo 20439 del bilancio gestionale 2026/2028, annualità 2026. Impegno di spesa di € 45.135,00 sul capitolo 111166 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026 di cui Euro 45.100.00 a favore di FS Treni Turistici Italiani Srl ed Euro 35,00 a favore di ANAC. CUP J19I26000940001 - CIG BC517A0E2A.

Premesso che:

con D.G.R. n. 22-2407 del 30/03/2026 "Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Regione Piemonte 2014- 2020. Asse 8 "Sviluppo urbano e regionale sostenibile" e D.G.R. n. 9-2733 del 26 giugno 2026 sono state individuate le linee di intervento "Linea 8.2 - "Tutela patrimonio del Piemonte", in cui rientra l'intervento identificato "Linee ferroviarie To-Ceres e Canavesana: progetto di avvio del Museo ferroviario diffuso del Piemonte" per complessivi euro 360.000,00 e la "Linea 9.3 (Assistenza tecnica POC) - Viaggi di treni turistico storici in tutto il Piemonte" per complessivi euro 93.000,00, individuando il Settore Valorizzazione turistica e Promozione internazionale del Territorio della Direzione Cultura Turismo Sport e Commercio quale responsabile dell'attuazione della summenzionata azione "Viaggi di treni turistici storici in tutto il Piemonte";

con DGR n. 10-2702 del 22 giugno 2026 è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 14/2016, il "Programma regionale annuale 2026 delle attività di accoglienza ed informazione turistica" riferito alle attività di gestione diretta regionale, secondo semestre 2026 e corredato delle disposizioni per il primo semestre 2027. Il Programma prevede, tra l'altro, lo sviluppo di progettualità specifiche, tra cui la valorizzazione del territorio attraverso la promozione di esperienze di viaggio sostenibili con i treni storici;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 7-2755 del 30 giugno 2026 ad oggetto "Valorizzazione del

patrimonio ferroviario piemontese. Iniziative della Regione Piemonte per il 150° e il 110° anniversario della ferrovia Torino-Lanzo-Ceres. Spesa massima complessiva pari a euro 316.375,00", ha approvato un programma di iniziative finalizzate alla celebrazione, nel corso del 2026, del 150° anniversario della ferrovia Torino-Lanzo e del 110° anniversario della ferrovia Torino-Ceres; tra le iniziative approvate è prevista, in particolare l'acquisizione da FS Treni Turistici Italiani S.r.l. di un servizio di trasporto passeggeri mediante treni turistici storici e di un pacchetto di viaggi, secondo il seguente programma:

Torino Porta Nuova – Lanzo nella giornata del 26 luglio 2026;

Torino Porta Nuova – Ceres nelle giornate del 9 agosto e del 23 agosto 2026;

la medesima D.G.R. n. 7-2755 del 30 giugno 2026 ha fissato la tariffa di euro 25,00 per viaggio di andata e ritorno per gli adulti e di euro 12,50 per bambini dai 4 ai 12 anni, prevedendo n. 60 titoli di viaggio gratuiti da riservare per il personale di accoglienza e accompagnamento e per gli ospiti degli Enti coinvolti;

tale iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale di valorizzazione del patrimonio ferroviario storico piemontese, con l'obiettivo di promuovere esperienze di viaggio rivolte a turisti, visitatori e appassionati, capaci di coniugare mobilità sostenibile, scoperta del territorio e valorizzazione delle eccellenze locali;

la succitata D.G.R. n. 7-2755 del 30 giugno 2026 demanda inoltre Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio e alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, ciascuno per le parti di propria competenza, l'adozione degli atti e dei provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dalla medesima deliberazione; in particolare alla Direzione Cultura Turismo Sport e Commercio compete l'adozione degli atti per l'attuazione della Linea 9 (Assistenza tecnica POC) - Viaggi di treni turistici storici in tutto il Piemonte” per complessivi euro 93.000,00, che comprende tra l'altro la suddetta iniziativa per l'acquisizione da FS Treni Turistici Srl di un servizio di trasporto passeggeri con treno turistico storico per la celebrazione del 150° anniversario della ferrovia Torino-Lanzo e del 110° anniversario della ferrovia Torino-Ceres;

Considerato che:

FS Treni Turistici Italiani è l'impresa Ferroviaria del Gruppo FS che gestisce i treni storici della Fondazione FS;

a seguito di contatti intercorsi tra gli uffici regionali e FS Treni Turistici Italiani Srl, quest'ultima ha quantificato il valore del servizio di trasporto in argomento in € 41.000,00 esclusa IVA;

il suddetto valore di € 41.000,00 risulta compreso entro le soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 Codice dei Contratti pubblici e cioè servizi/forniture inferiori a 140.000,00 euro per le quali è previsto l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti a elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

la Centrale di Committenza Regionale (SCR) non ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio/fornitura in oggetto, e che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 3 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui all'oggetto

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici” e smi.

Alla luce di quanto sopra illustrato, è stata attivata una trattativa diretta sul MePA (RdO n. 6440485) con FS Treni Turistici Italiani Srl, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, per l’affidamento del servizio di trasporto passeggeri con treno turistico storico e pacchetto viaggi, per la celebrazione del 150° anniversario della ferrovia Torino-Lanzo e del 110° anniversario della ferrovia Torino-Ceres, ponendo come valore a base d’asta Euro 41.000,00 Iva esclusa. CUP J19I26000940001 – CIG BC517A0E2A.

Vista l’offerta presentata da FS Treni Turistici Italiani Srl in data 7/7/2026, in risposta alla suddetta trattativa, dell’importo di € 41.000,00 + IVA 10%, per il servizio in argomento;

Dato atto che ai fini dell’affidamento a FS Treni Turistici Italiani Srl del servizio di trasporto passeggeri con treno turistico storico e pacchetto viaggi, si è provveduto ad acquisire il DURC in corso di validità e ad effettuare le verifiche dei requisiti attraverso il FVOE.

Ritenuto pertanto di:

- affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, a FS Treni Turistici Italiani Srl, Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma P.IVA 17182881007 il servizio di trasporto passeggeri con treno turistico storico e pacchetto viaggi, per la celebrazione del 150° anniversario della ferrovia Torino-Lanzo e del 110° anniversario della ferrovia Torino-Ceres, per un importo di € 41.000,00 + Iva 10% (tot. 45.100,00);
- approvare lo schema di accordo commerciale tra FS Treni Turistici Italiani e Regione Piemonte, allegato al presente provvedimento (Allegato 1) di cui è parte integrante e sostanziale;
- provvedere al versamento del contributo di 35 euro all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (contributo dovuto dalla stazione appaltante per i contratti di valore compreso tra 40.000,00 e 150.000,00 euro);
- accertare la somma complessiva di Euro 45.135,00 sul capitolo di entrata 20439 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, struttura responsabile A2104C, soggetto debitore Ministero Economia e Finanze, IGRUE, Roma, C.F. 80415740580 (codice versante 348609), dando atto che tale importo non è stato precedentemente accertato;
- impegnare a favore di FS Treni Turistici Italiani Srl (cod. ben. 397831) la somma di Euro 45.100,00 sul capitolo di spesa 111166, Missione 01, programma 0112 del bilancio finanziario gestionale 2026 – 2028, annualità 2026, vincolato al capitolo di entrata 20439, che presenta la necessaria disponibilità, attraverso impegno delegato del Responsabile del Settore A2104C - Programmazione negoziata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, ai fini dell’esecuzione del servizio in questione;
- impegnare la somma di € 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. beneficiario 297876) sul capitolo di spesa 111166, Missione 01, programma 0112 del bilancio finanziario gestionale 2026 - 2028, annualità 2026, vincolato al capitolo di entrata 20439, che presenta la necessaria disponibilità, attraverso impegno delegato del Responsabile del Settore A2104C - Programmazione negoziata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei,

Le transazioni elementari sono rappresentate dall’Appendice A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ritenuto altresì di non richiedere a FS Treni Turistici Italiani Srl, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Dlgs 36/2023 la garanzia fideiussoria definitiva pari al 5% del valore contrattuale, alla luce della solidità economica e dell'affidabilità del fornitore, in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di Trenitalia S.p.A.

Dato atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma di € 45.100,00 dovuta a FS Treni Turistici Italiani risulta così suddivisa:
€ 41.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario FS Treni Turistici Italiani Srl;
€ 4.100,00 per IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Stabilito che liquidazione della suddetta somma avverrà secondo le modalità definite nello schema di accordo tra la Regione e FS Treni Turistici Italiani Srl, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto che:

- alla procedura di affidamento in argomento sono stati attribuiti i seguenti codici CUP J19I26000940001 e CIG BC517A0E2A;
- i controlli relativi alla regolarità contributiva (DURC) sono stati espletati con esito favorevole validità fino al 15/07/2026);
- il CCNL applicabile è quello delle Ferrovie
- il Responsabile unico del progetto è la Dirigente del Settore Valorizzazione Turistica e Promozione Internazionale del Territorio della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, firmataria del provvedimento;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti);
- il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/7/2021;
- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la fonte dell'entrata che finanzia la spesa è da rinvenirsi in fondi statali;
- la spesa è finanziata da risorse statali e si tratta di spesa non ricorrente

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024 avente per oggetto "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti ");
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (artt. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi");
- L.R. n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";
- D.G.R. n. 43-3529 del 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- L.R. 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- L.R. 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- DGR n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028).Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- DGR n. 5-2412/2026/XII di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.G.R. n. 38-6152 del 2/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B, D della D.G.R.n. 12-5546 del 29 agosto 2017;
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42;
- legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2026;
- D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- capitolo 111166/2026 POC PIEMONTE 2014-2020 - ASSE 9.3. Assistenza tecnica servizi di supporto all'Autorità responsabile fondo statali (D.CIPESS N.10/2024);
- capitolo 20439/2026 POC PIEMONTE 2014-2020. A.T. - Fondi statali (D.CIPESS N.10/2024);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, a FS Treni Turistici Italiani Srl, Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma P.IVA 17182881007 il servizio di trasporto passeggeri con treno turistico storico e pacchetto viaggi, per la celebrazione del 150° anniversario della ferrovia Torino-Lanzo e del 110° anniversario della ferrovia Torino-Ceres, per un importo di € 41.000,00 + Iva 10% (tot. 45.100,00);

- di approvare lo schema di accordo commerciale tra FS Treni Turistici Italiani e Regione Piemonte, allegato al presente provvedimento (Allegato 1) di cui è parte integrante e sostanziale;

- di provvedere al versamento del contributo di 35 euro all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (contributo dovuto dalla stazione appaltante per i contratti di valore compreso tra 40.000,00 e 150.000,00 euro);

- di accertare la somma complessiva di Euro 45.135,00 sul capitolo di entrata 20439 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, struttura responsabile A2104C, soggetto debitore Ministero Economia e Finanze, IGRUE, Roma, C.F. 80415740580 (codice versante 348609), dando atto che tale importo non è stato precedentemente accertato;

- di impegnare a favore di FS Treni Turistici Italiani Srl (cod. ben. 397831) la somma di Euro 45.100,00 sul capitolo di spesa 111166, Missione 01, programma 0112 del bilancio finanziario gestionale 2026 – 2028, annualità 2026, vincolato al capitolo di entrata 20439, che presenta la necessaria disponibilità, attraverso impegno delegato del Responsabile del Settore A2104C - Programmazione negoziata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, ai fini dell'esecuzione del servizio in questione;

- di impegnare la somma di € 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. beneficiario 297876) sul capitolo di spesa 111166, Missione 01, programma 0112 del bilancio finanziario gestionale 2026 - 2028, annualità 2026, vincolato al capitolo di entrata 20439, che presenta la necessaria disponibilità, attraverso impegno delegato del Responsabile del Settore A2104C - Programmazione negoziata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei,

Le transazioni elementari sono rappresentate dall'Appendice A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

-di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma di € 45.100,00 dovuta a FS Treni Turistici Italiani risulta così suddivisa:

€ 41.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario FS Treni Turistici Italiani Srl;

€ 4.100,00 per IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

La liquidazione della suddetta somma avverrà secondo le modalità definite nello schema di accordo tra la Regione e FS Treni Turistici Italiani Srl, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dare atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Responsabile unico del Progetto è la Dirigente del Settore Valorizzazione Turistica e Promozione Internazionale del Territorio della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, firmataria del provvedimento.

Ai sensi degli artt. 37 e 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

LA DIRIGENTE (A2013A - Valorizzazione turistica e promozione internazionale del territorio)
Firmato digitalmente da Giulia Marcon

Allegato

Allegato 1

Oggetto: accordo commerciale per l'effettuazione di servizi di trasporto mediante treni passeggeri charter a composizione predeterminata denominato "Treni storici 2026"

Facendo seguito alle trattative intercorse con la presente formuliamo una proposta di accordo commerciale, tesa a definire i termini e le condizioni per l'effettuazione di servizi di trasporto passeggeri mediante servizi charter:

"ACCORDO COMMERCIALE" TRA

FS Treni Turistici Italiani S.r.l. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Trenitalia S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 17182881007, capitale sociale Euro 2.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 17182881007, per la quale interviene nel presente atto l'Ing. Luigi Cantamessa nella sua qualità di Amministratore Delegato in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2023, (di seguito indicata come "FS TTI");

E

la Regione [●] con sede legale in [●], via [●], codice fiscale [●] e P.IVA [●], rappresentata da [●], che interviene ed agisce in qualità di [●], giusta deliberazione di [●] e autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi di [●] (di seguito indicata come "Contrente" o "Regione").

(di seguito anche, ciascuno, singolarmente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti").

PREMESSO CHE:

- FS TTI è una società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane avente ad oggetto l'esercizio e la commercializzazione del servizio trasporto ferroviario passeggeri diretto in particolar modo alla promozione turistica dei territori e ciò avendo in disponibilità treni turistici e storici, propri o in utilizzo da società e/o enti terzi;

- Trenitalia S.p.A. (di seguito “Trenitalia”), all’interno dell’assetto societario del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è l’impresa ferroviaria, in possesso del certificato di sicurezza, che opera nel settore dei servizi per la mobilità di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale ponendo, alla base della sua missione, quali condizioni essenziali, la sicurezza del servizio, la qualità, la salute dei lavoratori, la tutela dell’ambiente;
- FS TTI è società detenuta al 100% da Trenitalia S.p.A.;
- FS TTI, quale impresa ferroviaria, è dotata della Licenza per il servizio di trasporto passeggeri per ferrovia e del Certificato di Sicurezza ed opera in proprio o per il tramite di Trenitalia in virtù di specifico accordo;
- il Contraente è la Regione Piemonte, Ente pubblico
- il Contraente ha manifestato a FS TTI la volontà di acquistare un servizio di trasporto ferroviario con treno charter a composizione predeterminata da Torino Porta Nuova a Lanzo e ritorno e da Torino Porta Nuova a Ceres e ritorno ed eventuali servizi aggiuntivi annessi (di seguito indicato nella sua intenzione come “Servizio” o “Viaggio”);
- FS TTI ha pertanto proposto un servizio di trasporto ferroviario con materiale storico da Torino Porta Nuova a Lanzo e ritorno e da Torino Porta Nuova a Ceres e ritorno con le caratteristiche descritte nell’Allegato 1 ed eventuali servizi aggiuntivi annessi (di seguito indicato nella sua intenzione come “Servizio” o “Viaggio”) dichiarandosi disponibile ad eseguire quanto proposto nei limiti ed alle condizioni indicati nel prosieguo ed avvalendosi di Trenitalia quale impresa ferroviaria per lo svolgimento dei servizi di manovra, trazione, condotta e scorta del treno che sarà effettuato sulla rete RFI “Complementare” e sulla rete “Fondamentale”, incluse le tratte indicate nella L. n. 128 del 2017 (Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico);
- Il Contraente, a seguito delle intese intercorse e avendo valutato la proposta inoltrata da FS TTI idonea, ha deliberato [●];
- le Parti intendono con il presente accordo commerciale (di seguito, per brevità, denominato “Accordo”) regolare termini e condizioni relative all’acquisto, da parte del Contraente, dell’anzidetto Servizio.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

(Oggetto ed impegni delle Parti)

2.1 Alle condizioni tutte del presente Accordo, FS TTI propone al Contraente, che accetta, l'esecuzione di un servizio di trasporto di passeggeri mediante servizi charter a composizione predeterminata, secondo il programma proposto da FS TTI caratterizzato da n. **3** circolazioni le cui caratteristiche tecnico-organizzative sono elencate all'Allegato 1.

In particolare, nell'Allegato 1 vengono indicati i seguenti elementi del treno charter offerto al Contraente:

- data realizzazione del trasporto;
- stazione di origine e stazione di destinazione del trasporto;
- composizione del treno charter e tipologia del materiale rotabile - nella disponibilità di FS TTI - utilizzato per il trasporto;
- numero di posti offerti;
- eventuali servizi accessori compresi;
- prezzo del singolo trasporto;
- data e modalità di pagamento.

2.2 Il Contraente, tra l'altro, si impegna a:

- versare il corrispettivo in osservanza a quanto previsto al successivo art. 5;
- garantire che i passeggeri non danneggino e/o deteriorino il materiale rotabile impegnandosi sin da ora a risarcire a FS TTI eventuali danni;
- liberare, al termine del trasporto (sia per l'andata che per il ritorno) il convoglio senza causare danneggiamenti al materiale rotabile e secondo quanto previsto nel presente Accordo.

ART. 3

(Modalità d'espletamento della prestazione)

In esecuzione del Servizio di trasporto di cui al precedente articolo, FS TTI si avvarrà di Trenitalia per lo svolgimento delle attività di condotta, scorta, manovra e verifica del materiale rotabile, in quanto dotata di personale abilitato ed appositamente professionalizzato.

Nell'effettuazione di detto Servizio di trasporto è altresì ricompresa la pulizia del materiale rotabile oggetto del presente Accordo, fermo restando che, al termine di ciascun viaggio, il Contraente è obbligato a rimuovere ogni tipo di oggetto che, purché confacente agli spazi disponibili nelle carrozze, abbia eventualmente portato a bordo dello stesso.

ART. 4 (Durata)

4.1 Il presente Accordo avrà validità dalla data della stipula fino al 23 agosto 2026, termine ultimo per il completamento degli itinerari (e corse) del Viaggio, come specificati nell'Allegato 1 del presente Contratto.

4.2 In caso di annullamento di un trasporto da parte di FS TTI per cause ad essa non imputabili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore, ordinanze sindacali e/o atti di altre Autorità Pubbliche che impediscano il trasporto, fatti e/o provvedimenti del gestore dell'infrastruttura), le Parti stabiliranno una nuova data per l'effettuazione del trasporto che dovrà aver luogo entro i 90 (novanta) giorni successivi rispetto alla data originariamente prevista, compatibilmente con le esigenze di natura tecnico-operative anche derivanti da fatti e/o provvedimenti del gestore dell'infrastruttura o da FS TTI medesima. Il Contraente – oltre alla suddetta eventuale riprogrammazione del trasporto – nulla avrà a pretendere a qualsiasi titolo (incluso quello risarcitorio) nei confronti di FS TTI.

4.3 Fermo quanto sopra, le Parti potranno comunque condividere in buona fede una modifica o la risoluzione dell'Accordo.

Restano salvi, in ogni caso, i rimedi di legge previsti.

ART. 5 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

5.1 Il corrispettivo dovuto per il Servizio è pari ad € 41.000 (Euro quarantunomila /00), oltre IVA se dovuta.

FS Treni Turistici Italiani dovrà presentare alla Regione, in unica soluzione, quale documentazione giustificativa necessaria per l'erogazione del corrispettivo previsto, una relazione finale analitica concernente l'effettuazione delle attività oggetto della presente Accordo, con specifica indicazione delle corse realizzate e dei risultati raggiunti, comprensiva del numero di viaggiatori trasportati su ogni singolo treno attestazione dell'importo dei titoli di viaggio venduti, del numero, della tipologia di titoli di viaggio venduti.

I ricavi da biglietteria verranno dedotti dell'importo definito a saldo rendicontato e previsto in fattura per il totale dei servizi dettagliati all'Allegato 1 del presente accordo.

Al ricevimento della documentazione di cui sopra, la Regione entro 60 giorni provvederà al pagamento del corrispettivo, mediante mandato di pagamento in favore di FS Treni Turistici Italiani. Fermo restando quanto previsto al sopra citato capoverso, resta inteso che in caso di disaccordo in merito alla completezza della documentazione le Parti si incontreranno in buona fede per valutare la predetta documentazione e concordare le modalità per la relativa eventuale integrazione.

5.2 I corrispettivi dovuti dovranno essere versati a FS TTI, entro i termini di cui al comma precedente, tramite bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente indicato in fattura e di seguito:

cod. IBAN IT02 H030 6905 0001 0000 0060 874

BCITITMM

dati dell'istituto bancario presso il quale il conto corrente è stato acceso: Intesa San Paolo S.p.A. – Filiale di appoggio Roma Piazza Barberini 21 Intestato a "FS Treni Turistici Italiani S.r.l."

Nella causale del versamento dovrà essere riportato il numero di protocollo della presente proposta **riportato nell'intestazione della prima pagina.**

Copia della ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa a FS TTI –[●]e via mail a [●] entro il giorno successivo al pagamento, indicando nella comunicazione altresì il numero della relativa operazione bancaria (TRN). La fattura verrà emessa, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, non oltre il momento del pagamento del corrispettivo (anche delle somme pagate in acconto) e dovrà essere intestata a: [●], Cod. Fiscale [●], Partita Iva [●], mail PEC [●], Codice Univoco [●].

ART. 6

(Penali per annullamento del trasporto – Recesso)

6.1 In caso di rinuncia da parte del Contraente alla effettuazione di uno o più trasporti programmati, saranno applicate le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno:

1. 35% (trentacinque per cento) del corrispettivo relativo al singolo trasporto annullato in caso di rinuncia comunicata tra il trentesimo (30°) ed il quindicesimo (15°) giorno antecedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto medesimo;
2. 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo relativo al singolo trasporto annullato in caso di rinuncia comunicata a partire dal quindicesimo (15°) giorno e fino al settimo (7°) giorno antecedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto medesimo;
3. 100% (cento per cento) del corrispettivo relativo al singolo trasporto annullato in caso di rinuncia comunicata a partire dal settimo (7°) giorno antecedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto medesimo.

6.2 Ai fini dell'annullamento e della determinazione dell'ammontare della penale da applicare, come specificato al comma precedente, farà fede la data di ricezione della comunicazione di annullamento pervenuta a FS TTI dal Contraente.

6.3 La rinuncia allo svolgimento di un trasporto di cui al presente articolo dovrà essere comunicata a FS TTI dal Contraente mediante pec, da inviarsi a marketingvendite@cert.fstrenituristici.it, e inviata anche per email ai seguenti indirizzi:[●]. Resta sin da ora espressamente inteso tra le Parti, pertanto, il diritto di FS TTI di trattenere a

titolo di penale gli importi come sopra determinati, salvo il diritto all'eventuale maggior danno.

6.4 Il corrispettivo richiesto ai sensi del presente articolo dovrà essere pagato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni solari dalla data prevista di effettuazione del servizio annullato. In caso di mancato pagamento, FS TTI potrà interrompere l'effettuazione degli eventuali trasporti ulteriormente programmati senza che ciò possa considerarsi inadempimento contrattuale.

6.5 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al presente articolo, il Contraente è tenuto a corrispondere a FS TTI gli interessi di mora allineati al tasso stabilito dalle norme vigenti poste a tutela della concorrenza e del mercato, emanate in attuazione delle Direttive comunitarie regolanti la materia: gli interessi per ritardato pagamento saranno calcolati secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. del 09/10/2002 n. 231.

ART. 6 bis

(Tracce) Il Contraente dichiara e accetta che alla data di sottoscrizione del presente Accordo gli elementi che caratterizzano il Servizio - orario, fermate, origine e destinazione, composizione ed eventuale periodicità - (anche detta "Traccia" o "Tracce") dettagliatamente indicati nell'Allegato 1, sono da ritenersi indicativi in quanto da sottoporre all'espressa approvazione di RFI, gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

FS TTI si impegna a richiedere una valutazione preventiva di fattibilità ad RFI al fine di fornire al Contraente una indicazione di massima sulle possibilità di effettuare il Servizio nei termini richiesti (anche detta "Traccia provvisoria").

Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo FS TTI farà richiesta ad RFI della Traccia definitiva che sarà confermata entro e non oltre 15 (quindici) giorni antecedenti la data indicata per la partenza del servizio (anche detta "Traccia definitiva").

Qualora l'orario di partenza e di arrivo del treno indicato nella Traccia definitiva si discosti da quella della Traccia provvisoria di oltre 3h, il Contraente avrà diritto di recedere dal presente Accordo senza applicazione delle penali di cui all'art. 6, dandone comunicazione a FS TTI entro 24h dalla data di conferma della Traccia definitiva, nei modi previsti al successivo art. 18.

ART. 7

(Modalità di effettuazione del Servizio - Autorizzazione di Viaggio)

Per l'accesso ai binari di alcune stazioni italiane potrebbe essere richiesto agli ospiti del treno o al personale del Contraente, di esibire alcuni documenti o credenziali stabiliti da FS TTI: in tal caso, sarà cura di FS TTI stessa comunicare al Contraente, prima della data di partenza del treno, gli obblighi a cui i passeggeri devono attenersi per accedere al binario. Il Contraente ha conseguentemente l'obbligo di informare i propri ospiti del treno o il proprio personale, fornendo loro con congruo anticipo informazioni circa la documentazione o le credenziali necessarie.

Resta inteso che per l'accesso al treno, il Contraente, assumendosene ogni onere e responsabilità, deve rispettare – e far rispettare a tutto il proprio personale eventualmente a bordo nonché ai suoi ospiti– la normativa vigente e applicabile, nonché attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni del personale ferroviario senza riserva alcuna.

Il Contraente, che resta l'unico responsabile contrattuale nei confronti dei propri ospiti e del proprio personale, fermo restando quanto previsto all'Articolo 7 bis ("Comunicazioni, Marchi e segni distintivi"), cura in proprio la promozione del Viaggio, regolando autonomamente i rapporti contrattuali con tutti i passeggeri.

FS TTI, inoltre, si riserva – per motivi di esercizio – n. 10 posti a sedere/ 2 cuccette, che potranno eventualmente essere tutti o in parte resi liberi dandone comunicazione il giorno antecedente l'evento.

ART. 7 bis
(Comunicazioni, Marchi e segni distintivi)

Il Contraente si impegna a diffondere, pubblicizzare e promuovere i Servizi nel rispetto delle normative vigenti, utilizzando congiuntamente il nome ed i segni distintivi propri e di FS TTI e delle altre Società/Enti del Gruppo FS, garantendo il diritto di visibilità del marchio di queste attraverso attività promozionali e di pubblicità, le quali saranno definite congiuntamente dalle Parti con l'ausilio dei Referenti dell'Accordo di cui al successivo Articolo 18.

Le Parti convengono espressamente che l'utilizzo dei marchi e il piano di comunicazione (contenuti e tempistiche), nonché il materiale pubblicitario (locandine, manifesti, brochure, ecc.) inerente al programma del Servizio oggetto del Contratto dovranno avvenire nel rispetto delle linee guida e standard dell'immagine coordinata del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

ART. 7 ter
(Materiale rotabile storico e relativa disciplina applicabile)

Qualora nella composizione del treno charter sia previsto l'utilizzo di materiale rotabile storico, così come definito ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 128 del 09/08/2017, si applica la seguente specifica disciplina.

Il materiale rotabile utilizzato è iscritto da Trenitalia nel Registro Immatricolazioni Nazionali, ai sensi della richiamata norma di cui al comma precedente.

Ai sensi di quanto disposto dalle c.d. PEIF di Trenitalia n. 31.3 del 15 marzo 2021 "*Prescrizioni particolari per la circolazione dei treni composti con veicoli storici*", il Contraente si impegna ad organizzare – in coordinamento con FS TTI - un servizio di accoglienza per i passeggeri mediante l'ausilio di personale appositamente informato sulle

modalità di accoglienza (c.d. “referenti della comitiva”). Tali referenti che supporteranno gli agenti di accompagnamento di FS TTI o Trenitalia per le operazioni di salita e discesa dei viaggiatori, dovranno essere preventivamente comunicati al Referente dell’Accordo di FS TTI, tramite le modalità indicate al successivo Articolo 18.

Inoltre, per l’intera durata dell’Accordo e per ogni singola corsa del Viaggio, il Contraente si impegna a fornire a ciascun partecipante la nota informativa, di cui all’Allegato 2 del presente Accordo, che indica il corretto comportamento da tenere in corso di viaggio, con specifico riguardo al divieto di rimozione dei dispositivi di sicurezza con sigillo di cui sono munite le porte di accesso delle carrozze storiche, le quali non dispongono di dispositivi di blocco al pari dei veicoli ordinari.

Nel caso di sostituzione, per cause tecniche, da parte di FS TTI di un veicolo rimorchiato o mezzo di trazione storico con altro veicolo o mezzo di trazione non storico, al Contraente sarà riconosciuto:

- in caso di sostituzione comunicata al Contraente fino a 10 giorni antecedenti la partenza del Servizio, il diritto di recesso dal presente Accordo o il diritto di annullamento, senza pagamento di alcuna penale, del singolo Servizio;
- in caso di sostituzione comunicata al Contraente fra il nono giorno antecedente la partenza del Servizio e la data di partenza del Servizio stesso, la riduzione del corrispettivo previsto dal presente Accordo per il singolo Servizio del 20%;
- in caso di sostituzione comunicata al Contraente durante il Servizio, da attivare per cause verificatesi dopo la partenza e prima dell’arrivo del viaggio (inteso nella sua interezza di andata e ritorno, laddove previsto, e dell’eventuale conseguente ritardo maturato dal Servizio), la riduzione del corrispettivo previsto dal presente Accordo per il singolo Servizio del 50%.

Resta inteso che la sostituzione di un veicolo rimorchiato o mezzo di trazione storico con altro veicolo o mezzo di trazione storico, non comporterà nessuna riduzione del corrispettivo o pagamento di alcun importo in favore del Contraente.

Il ritardo maturato nel Servizio non comporterà nessuna riduzione del corrispettivo o pagamento di alcun importo in favore del Contraente.

In ognuno dei casi sopra previsti, FS TTI si impegna a darne tempestiva comunicazione al Referente dell’Accordo del Contraente individuato all’Articolo 18.

ART. 8

(Garanzie tecniche di FS TTI)

Nel caso in cui, per sopravvenute imprevedibili ragioni di carattere tecnico o organizzativo, FS TTI non dovesse disporre per la data indicata del materiale rotabile di cui in Allegato 1, la stessa si obbliga a mettere comunque a disposizione del Contraente per l’effettuazione del trasporto, in base alle proprie disponibilità, materiale rotabile di differente tipologia e con un

numero di posti offerti pari o superiori a quelli concordati. In tal caso, il Contraente dovrà senz'altro ritenere soddisfatta la relativa obbligazione assunta con il presente Accordo, né ad esso è riconosciuta la facoltà di sollevare eccezioni o riserva alcuna. Il presente comma non si applica nel caso di sostituzione di materiale rotabile storico, a cui viene applicato quanto disposto dal precedente Articolo 7 ter.

FS TTI non assume alcuna responsabilità nei confronti del Contraente per eventuali indisponibilità, interruzioni e/o ritardi imputabili al gestore della infrastruttura ferroviaria o derivanti da atti/provvedimenti di Autorità.

ART. 9 **(Limitazioni e Responsabilità)**

9.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo il Contraente assume, in via esclusiva ed integrale, ogni responsabilità per eventuali danni causati al materiale rotabile, a FS TTI, a Trenitalia o a terzi da parte dei passeggeri, in occasione dell'espletamento del Servizio.

Il Contraente si impegna a restituire, al termine del trasporto, il materiale rotabile integro e non danneggiato, a non procurare danni a cose e persone e a risarcire FS TTI di ogni eventuale danno occorso.

9.2 Il numero delle persone presenti a bordo del treno non dovrà superare il numero dei posti indicati in Allegato 1 come capienza massima del materiale rotabile messo a disposizione per il trasporto programmato;

9.3 È espressamente vietata ogni forma di pubblicità, nonché ogni forma di allestimento e/o personalizzazione, all'esterno delle carrozze del treno. Eventuali forme di allestimento/personalizzazione o pubblicità all'interno del treno, dovranno preventivamente essere concordate per iscritto fra le Parti, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 7 bis.

9.4 Qualora il Contraente preveda di svolgere, prima, durante o dopo il trasporto, attività lavorative interferenti con le attività svolte dal personale di FS TTI o Trenitalia, il Contraente dovrà preventivamente sottoscrivere uno specifico Documento Informativo Rischi Specifici (D. Lgs. 81/08). Tale documento farà parte integrante dell'Accordo. In mancanza di tale documento, il Contraente non sarà autorizzato a svolgere alcuna attività.

9.5 FS TTI non assume alcuna responsabilità per inosservanza, da parte del Contraente, di leggi, regolamenti e altre norme dello Stato Italiano o di altri Stati interessati dalla circolazione del treno, che comporti ritardi od altri inconvenienti nel corso della circolazione medesima.

Il Contraente solleva FS TTI e le Società del Gruppo FS da ogni responsabilità per inadempimenti agli obblighi di cui al presente Accordo comunque riconducibili a fatto di terzi soggetti, dirette o indirette, ivi comprese altre eventuali imprese ferroviarie nonché il gestore dell'infrastruttura. Del pari FS TTI non risponderà di ritardi, pregiudizi o comunque mancata resa del Servizio a regola d'arte in relazione alla tratta da essa direttamente gestita, ove tali eventi fossero da considerarsi direttamente o indirettamente collegati ad

inadempimenti posti in essere da parte di: altre imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura o il Contraente medesimo.

FS TTI non assume alcuna responsabilità per eventuali avarie, smarrimenti e/o furti di cose/oggetti dei passeggeri.

ART. 9 bis (Assicurazione)

Il Contraente si impegna a trasmettere 10 (dieci) giorni prima del Viaggio via e-mail al Referente dell'Accordo, all'indirizzo di posta elettronica indicato al successivo Articolo 18:

a) una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e/o al treno, con le seguenti caratteristiche:

- 1) massimale unico, per sinistro e per anno, non inferiore ad € € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) o ad altro valore espressamente comunicato da FS TTI sulla base di valutazione del rischio relativo al singolo evento.
- 2) clausola con la quale l'assicuratore rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e FS TTI.
- 3) clausola con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e FS TTI sono considerate terze.
- 4) clausola con la quale l'assicuratore si obbliga a comunicare a FS TTI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ultima ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'omesso o tardato pagamento, onde consentire a FS TTI di subentrare all'appaltatore nel pagamento del premio.
- 5) eventuali danni eccedenti il massimale, eventuali franchigie e/o scoperti sono da intendersi a carico del Contraente.

In merito, si precisa che la predetta polizza assicurativa dovrà coprire esclusivamente la responsabilità civile del Contraente per danni cagionati a terzi e ad esso imputabili per fattispecie non riconducibili alla circolazione ferroviaria, ovvero non rientranti nella copertura della RC Ferroviaria e comunque non imputabili all'esecuzione del servizio ferroviario.

ART. 10 (Clausola risolutiva espressa)

10.1 FS TTI ha diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora il Contraente:

- non provveda al pagamento dei corrispettivi nei tempi e con le modalità stabiliti all'art. 5;
- non adempia agli obblighi previsti dagli articoli 7, 7bis, 7ter, 9, 9 bis, 11, 12 e 17.

10.2 La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata A/R o pec, e salva la facoltà per FS TTI di promuovere azioni ivi compresa quella per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 11 **(Clausola di riservatezza)**

11.1 Il Contraente si impegna a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di FS TTI che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso nonché le condizioni ed i termini del presente Accordo.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Accordo e per i cinque anni successivi alla sua scadenza ovvero fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

È fatto divieto al Contraente di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a FS TTI.

11.2 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti per i cinque anni successivi, anche in caso di risoluzione del presente Accordo.

ART. 12 **(Clausola di Integrità)**

12.1 FS Treni Turistici Italiani S.r.l. gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("Codice Etico"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("Policy Anti-Corruption"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("Programma di Compliance Antitrust").

12.2 Il Contraente dichiara e garantisce di aver preso visione del Codice Etico, della Policy Anti-Corruption, del Modello 231 e degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di FS TTI e che possono essere scaricati e stampati e di cui il Contraente potrà chiedere in ogni

momento copia cartacea.

12.3 Il Contraente si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da FS TTI.

12.4 Il Contraente prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale ovvero tramite i canali indicati nell'Accordo.

12.5 La violazione da parte del Contraente di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 di FS TTI e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

ART. 12 bis (Conflitto di Interessi)

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, il Contraente dichiara l'inesistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento dell'Accordo medesimo. Parimenti, il Contraente si impegna, ove nelle more dell'esecuzione dell'Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia a FS TTI, che procederà alle valutazioni del caso. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente articolo per tutta la durata dell'Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., secondo le modalità di cui all'art 10 (Clausola risolutiva espressa), per fatto e colpa del Contraente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13

(Divieto di esclusiva)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non conferisce loro alcun diritto di esclusiva. Entrambe le Parti, pertanto, sono libere di concludere accordi analoghi con altri soggetti.

ART. 14 (Cessione dei crediti)

I crediti derivanti dai contratti stipulati con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la società del Gruppo FS Italiane interessata può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, la società del Gruppo FS Italiane cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo con questo stipulato.

ART. 16 (Clausola fiscale)

Il presente Accordo, concluso mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, è soggetto a IVA ed è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 1, comma 1 lett. a) Tariffa Parte II, del D.P.R.26/4/1986 n. 131. I tributi fiscali inerenti e conseguenti il presente Accordo sono a carico delle Parti secondo legge.

ART. 17 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informativi)

Le Parti garantiscono la sicurezza dei sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto del presente Accordo.

A tal fine le Parti si impegnano a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando la struttura di Cyber Security del Gruppo FS al numero 3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it

ART. 18
(Comunicazioni e Referenti dell'Accordo)

Per qualsivoglia comunicazione connessa all'esecuzione dell'Accordo, le Parti nominano i seguenti referenti, i quali assicurano la regolare esecuzione delle prestazioni verificandone la conformità alle prescrizioni dell'Accordo stesso:

- FS TTI:

[●]: Sig. [●], tel. [●], e-mail: [●], Via [●]

[●]: Sig. [●], tel. [●], e-mail: [●], Via [●]

Eventuali modifiche dei referenti dovranno essere comunicate per iscritto all'altra Parte con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

ART. 19
(Controversie, Foro competente e Diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Le Parti convengono che qualsivoglia controversia inerente o conseguente all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo saranno deferite, ogni altro foro escluso, alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

ART. 20
(Applicabilità della L. 136/2010)

Ai fini dell'applicabilità della L. 136/2010 e s.m.i., avente ad oggetto la tracciabilità dei flussi finanziari, il Contraente dichiara di non essere tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 di detta legge, non ricorrendo nessuna delle condizioni ivi previste per l'applicabilità delle procedure contabili-finanziarie stabilite, con ciò tenendo indenne FS TTI da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la mancata attuazione di dette procedure per quanto concerne i flussi finanziari derivanti dal presente Accordo.

ART. 21
(Dichiarazioni delle Parti e clausola di negoziazione)

21.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo rappresenta la sostanziale volontà delle Parti ed è stato oggetto di trattative in ogni sua parte e, pertanto, tutte le clausole, singolarmente e nell'insieme, sono state espressamente approvate da ciascuna Parte, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1341 c.c. in tema di clausole vessatorie.

Il presente Accordo costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al proprio oggetto e, pertanto, annulla e sostituisce qualsiasi accordo, scritto o verbale, intervenuto precedentemente tra FS TTI ed il Contraente sul medesimo oggetto.

21.2 Qualsiasi rinuncia e/o modificazione del presente Accordo sarà valida ed efficace solo se redatta in forma scritta e debitamente firmata da entrambe le Parti.

L'eventuale tolleranza mostrata da una delle Parti in relazione a qualsiasi violazione o inadempimento dell'altra Parte, non avrà alcuna rilevanza giuridica a meno che ciò non risulti da espressa dichiarazione resa per iscritto dalla Parte acquiescente.

21.3 La nullità o l'invalidità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà la nullità automatica delle altre clausole.

21.4 Il presente Accordo non costituisce alcun rapporto di società ovvero di lavoro ovvero di joint-venture fra FS TTI ed il Contraente.

21.5 Ciascuna Parte non potrà ad alcun titolo, trasferire a terzi, né per l'intero né parzialmente, il presente Accordo o cedere a terzi i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti senza la previa ed espressa autorizzazione per iscritto dell'altra Parte.

ART. 22 **(Allegati)**

Sono allegati al presente Accordo i sottoindicati documenti, di cui le Parti dichiarano di averne preso conoscenza:

Allegato 1: Caratteristiche del Servizio.

Allegato 2: Nota informativa per i viaggiatori;

Allegato 3: Allegati tecnici inerenti il corretto utilizzo da parte del Contraente dei rotabili storici

* * * *

Regione Piemonte

FS Treni Turistici Italiani S.r.l.

ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

A) Trasporto

DATI AZIENDA (Contraente)	
Ragione sociale	
Capitale Sociale e Iscrizione Registro Imprese	
Sede (via e n° civico)	
Località, CAP	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Posta certificata	
email	
Legale Rappresentante	
REFERENTI ACCORDO	
Sig. Domiciliato in	
Mail	
Telefono	
DATI TRASPORTO	
Riferimento	
Itinerario richiesto dal Contraente	TRENO DELLE VALLI 26 luglio 2026 Andata – Treno 96681 (To. Reb. Fossata e Mathi sono due fermate di movimento legate alla circolazione che non prevedono la discesa e la salita dei viaggiatori) La fermata commerciale è Lanzo, il treno poi verrà ricoverato a Germagnano. • Torino Porta Nuova: partenza 10:20 • TO Reb. Fossata: arrivo 10:35 – partenza 10:44 • Venaria Reale: arrivo 10:55 – partenza 10:57

	• Ciriè: arrivo 11:18 – partenza 11:23 • Mathi: arrivo 11:31 – partenza 11:36 • Lanzo Torinese: arrivo 11:44 – partenza 11:46 • Germagnano: arrivo 11:52 Ritorno – Treno 96682 Il treno partirà da Germagnano dove è ricoverato ed inizierà il servizio commerciale a Lanzo. (To. Reb. Fossata è una fermata di movimento legate alla circolazione che non prevede la discesa e la salita dei viaggiatori) • Germagnano: partenza 16:45 • Lanzo Torinese: arrivo 16:50 – partenza 16:52 • Ciriè: arrivo 17:08 – partenza 17:13 • Venaria Reale: arrivo 17:42 – partenza 17:44 • TO Rebaudengo Fossata: arrivo 17:57 – partenza 18:01 • Torino Porta Nuova: arrivo 18:21 9 agosto 2026 Andata – Treno 96683 (To. Reb. Fossata e Mathi sono due fermate di movimento legate alla circolazione che non prevedono la discesa e la salita dei viaggiatori) • Torino Porta Nuova: partenza 09:20 • TO Reb. Fossata: arrivo 09:35 – partenza 09:44 • Venaria Reale: arrivo 09:54 – partenza 09:56 • Ciriè: arrivo 10:15 – partenza 10:20 • Mathi: arrivo 10:30 – partenza 10:35 • Lanzo Torinese: arrivo 10:44 – partenza 10:46 • Germagnano: arrivo 10:52 – partenza 10:57 • Traves: arrivo 11:07 – partenza 12:15 • Ceres: arrivo 12:45 Ritorno – Treno 96684 (To. Reb. Fossata è una fermata di movimento legate alla circolazione che non prevede la discesa e la salita
--	--

	dei viaggiatori) • Ceres: partenza 16:10 • Traves: arrivo 16:24 – partenza 16:29 • Germagnano: arrivo 16:40 – partenza 16:45 • Lanzo Torinese: arrivo 16:50 – partenza 16:52 • Ciriè: arrivo 17:08 – partenza 17:13 • Venaria Reale: arrivo 17:42 – partenza 17:44 • TO Reb. Fossata: arrivo 17:57 – partenza 18:01 • Torino Porta Nuova: arrivo 18:21 23 agosto 2026 Andata – Treno 96685 (To. Reb. Fossata e Mathi sono due fermate di movimento legate alla circolazione che non prevedono la discesa e la salita dei viaggiatori) • Torino Porta Nuova: partenza 09:20 • TO Reb. Fossata: arrivo 09:35 – partenza 09:44 • Venaria Reale: arrivo 09:54 – partenza 09:56 • Ciriè: arrivo 10:15 – partenza 10:20 • Mathi: arrivo 10:30 – partenza 10:35 • Lanzo Torinese: arrivo 10:44 – partenza 10:46 • Germagnano: arrivo 10:52 – partenza 10:57 • Pessinetto: arrivo 11:12 – partenza 12:20 • Ceres: arrivo 12:45 Ritorno – Treno 96686 (To. Reb. Fossata è una fermata di movimento legate alla circolazione che non prevede la discesa e la salita dei viaggiatori) • Ceres: partenza 16:10 • Pessinetto: arrivo 16:20 – partenza 16:25 • Germagnano: arrivo 16:40 – partenza 16:45 • Lanzo Torinese: arrivo 16:50 – partenza 16:52 • Ciriè: arrivo 17:08 – partenza 17:13 • Venaria Reale: arrivo 17:42 – partenza 17:44 • TO Reb. Fossata: arrivo 17:57 – partenza 18:01
--	--

	Torino Porta Nuova: arrivo 18:21
Composizione	n.2 locomotive elettriche in doppia simmetrica + n.4 vetture centoporte
Posti disponibili	260
Date di effettuazione	26/07/2026, 9/08/2026, 23/08/2026,
CORRISPETTIVI	
Importo totale	41.000,00 euro oltre iva se dovuta
Il corrispettivo dovuto dovrà essere versato a FS TTI tramite bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario a mezzo rete interbancaria sul conto corrente indicato in fattura Nella causale del versamento dovrà essere riportato il numero di protocollo del presente Accordo riportato in prima pagina. FS TTI provvederà ad emettere fattura per il trasporto da Voi effettuato. Si ricorda di citare il riferimento trasporto nella causale del bonifico.	

B) Traccia provvisoria

Itinerario	
Data circolazione	
Andata	
Ritorno	

Allegato 2

(Nota informativa per i viaggiatori)



AVVISO PER I VIAGGIATORI

Il treno storico che utilizzerete per il vostro viaggio presenta alcune differenze rispetto ai treni del normale servizio ordinario; per garantire la sicurezza e la regolarità del viaggio è necessario quindi attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Assicurarsi della corretta chiusura delle porte esterne munite di serratura, la cui maniglia deve trovarsi nella posizione indicata in fotografia.
2. Non rimuovere il sigillo, la barra di sicurezza, non aprire le porte esterne delle vetture e non scendere finché il treno non è completamente fermo nella stazione di fermata prevista.
3. Non sporgersi dai finestrini.
4. Per le porte ad apertura automatica attendere che l'apertura venga effettuata dal macchinista.
5. Non discendere dalla parte opposta al marciapiede destinato al servizio viaggiatori.
6. Non appoggiarsi alle porte di salita.
7. Non servirsi delle ritirate durante le fermate nelle stazioni.
8. Servirsi del freno di emergenza solo in caso di estrema necessità. Ogni utilizzo non giustificato verrà punito.
9. Non trattenersi nei passaggi di intercomunicazione.
10. Prestare attenzione agli avvisi diramati dal personale del treno.



Trenitalia declina ogni responsabilità per le conseguenze che possono derivare dalla inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui sopra.

I Sig.ri clienti dovranno rispondere delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di tutte le prescrizioni riportate nel presente opuscolo.

Allegato 3

(Allegati tecnici inerenti il corretto utilizzo da parte del Contraente dei rotabili storici)

Secondo quanto disposto dalla PEIF di Trenitalia S.p.A. n. 31.3 del 15 marzo 2021 *“Prescrizioni particolari per la circolazione dei treni composti con veicoli storici”* il Contraente, d'intesa con FS TTI, provvederà ad organizzare un servizio di accoglienza per i clienti, mediante l'ausilio di personale appositamente informato sulle modalità di accoglienza (referenti della comitiva), a supporto degli agenti di accompagnamento di FS TTI o Trenitalia per le operazioni di salita e discesa dei viaggiatori.

Dovrà essere individuato un referente della comitiva per ciascuna vettura in composizione al treno, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Capotreno prima della partenza, con lo scopo di collaborare con lo stesso e di comunicare eventuali necessità emergenti. I nominativi, corredati di firma, saranno registrati dal Capotreno su apposito modulo.

Durante la marcia, i referenti della comitiva assumono le funzioni di “addetto sorveglianza porta” (ASP), assicurando la sorveglianza delle porte loro assegnate al fine di impedirne l'utilizzo indebito da parte dei viaggiatori, con l'obbligo di azionare il freno di emergenza qualora si presenti una situazione di pericolo. L'azionamento del freno d'emergenza dovrà essere formalizzato al Capotreno con le relative motivazioni; quest'ultimo procederà poi a quanto di sua competenza per la ripresa della marcia.

Gli ASP saranno opportunamente istruiti mediante la consegna di una apposita “procedura di interfaccia”, con la finalità di renderli edotti degli elementi di mitigazione adottati al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri nelle fasi di salita e discesa, in tutte le fasi del trasporto e sul pronto intervento in caso di esodo.

La funzione di ASP potrà essere svolta anche da agenti diversi dal personale di accompagnamento e anche non appartenenti all'Impresa Ferroviaria; in tal caso, dovranno essere coperti da titolo di viaggio per la tratta percorsa e dovranno essere riconoscibili attraverso apposito cartellino o “pettorina”. Durante la marcia, il servizio degli ASP sarà coordinato dal Capotreno, che comunicherà a ciascun ASP il proprio nominativo e il recapito del cellulare di servizio.

Inoltre, il Contraente, tramite gli ASP, dovrà fornire a ciascun partecipante la nota informativa di cui all'Allegato 2 del presente contratto, che indica il corretto comportamento da tenere in corso di viaggio, con specifico riguardo al divieto di rimozione dei dispositivi di sicurezza con sigillo di cui sono munite le porte di accesso delle carrozze storiche, le quali non dispongono di dispositivi di blocco al pari dei veicoli ordinari.